



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

Direzione generale per gli aeroporti, il trasporto aereo e i servizi satellitari

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il regio decreto del 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni, recante Codice della navigazione e, in particolare l'articolo 746, recante disposizioni sugli aeromobili equiparabili a quelli di Stato;

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 settembre 2011, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2011, per la disciplina del trasporto aereo di Stato;

VISTE le previsioni di cui all'articolo 2 comma 3 a) del Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che prevedono che tale regolamento non si applichi *“agli aeromobili e ai loro motori, eliche, parti, equipaggiamenti non installati e dispositivi di controllo remoto impegnati in operazioni militari, doganali, di polizia, di ricerca e salvataggio, di lotta antincendio, di guardia di frontiera e costiera o in attività o servizi analoghi, effettuati sotto il controllo e la responsabilità di uno Stato membro, nell'interesse pubblico da, o per conto di, un organismo investito dei poteri di autorità pubblica, né al personale e alle organizzazioni che partecipano alle attività e ai servizi forniti da tali aeromobili”*;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 della Commissione del 24 maggio 2019, relativo a norme e procedure per l'esercizio di aeromobili senza equipaggio;

VISTO il Regolamento dell'Ente Nazionale dell'Aviazione Civile (di seguito “ENAC”) UAS-IT del 4 gennaio 2021, che disciplina gli aspetti di competenza dello Stato Membro relativamente a norme e procedure per l'esercizio degli aeromobili senza equipaggio e in particolare l'articolo 3, comma 1, lettera b), in cui si dichiara che tale regolamento ha lo scopo di: *“definire i requisiti applicabili agli UAS privati o di Stato che conducono attività che ricadono nelle previsioni dell'articolo 2 comma 3 a) del Regolamento (UE) 2018/1139 ma per i quali le competenti Amministrazioni dello Stato non abbiano emesso speciali regolamentazioni di cui all'articolo 748 del Codice della Navigazione”*;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/425 della Commissione del 14 marzo 2022, che modifica il suindicato Regolamento di esecuzione (UE) 2019/947;

VISTO il decreto direttoriale dell'8 maggio 2023, n. 23, della Direzione generale per gli aeroporti, il trasporto aereo e i servizi satellitari (di seguito “DGATASS”), con il quale è riconosciuta l'equiparazione ad aeromobile di Stato di due velivoli a pilotaggio remoto (di seguito “UAS”) in dotazione del Corpo di Polizia Locale del Comune di Bari (di seguito “Polizia locale di Bari”) che svolge molteplici funzioni di interesse e sicurezza pubblici, avvalendosi anche di un nucleo specializzato di polizia giudiziaria, nelle quali l'impiego degli UAS risulta proficuo;

CONSIDERATO che la Polizia locale di Bari, Operatore registrato su D-Flight con codice operatore ITEgCqtQfK e Codice EASA ITAsk3rfyaf8eptm, ha posto fuori utilizzo uno dei due UAS (Phantom 4 Pro V2.0, costruttore: DJI, n. di serie 11UCF8D0A50049, targa ITA-3513008) equiparato ai sensi dell'art. 746 CdN dal suindicato DD 23/2023 e ha ampliato la propria flotta con tre ulteriori UAS di cui si riportano gli elementi identificativi nella seguente tabella:

<i>Costruttore</i>	<i>Modello</i>	<i>Targa D-FLIGHT</i>	<i>N° di serie</i>
DJI	Mini 2	ITA -1414146	3Q4CHAN3A369R8
DJI	Mini 4 Pro	ITA -1195586	1581F6Z9C249300305XN
DJI	Mavic 3T Enterprise	ITA -1898028	1581F5FJC246100EJY8Z

VISTA la nota prot. n. 137007 del 15 aprile 2025, acquisita dalla DGATASS con prot. n. 2332 in pari data con la quale la Polizia locale di Bari ha inoltrato formale istanza per il riconoscimento di equiparazione ad aeromobile di Stato dei suindicati UAS che, unitamente ad uno dei velivoli (Phantom 4 Pro V2.0, costruttore DJI, n. di serie 11UCF8A0A50490, targa ITA -7072277) già equiparati con il soprariportato DD 23/2023, sono ordinariamente impiegati, su tutto il territorio nazionale, nell'interesse della collettività e della sicurezza pubblica, per lo svolgimento delle attività istituzionali di interesse pubblico già evidenziate nello stesso decreto e di seguito richiamate:

- attività di Polizia Giudiziaria, d'iniziativa o delegata dalla Procura della Repubblica, finalizzata all'accertamento e alla repressione di illeciti penali, ivi compresi reati in materia edilizia;
- attività ausiliarie di pubblica sicurezza, ai sensi della L. 65/86;
- vigilanza sullo stato di manutenzione e conservazione di beni immobili pubblici o di interesse pubblico (strade, edifici, opere pubbliche etc...) e privati, specie in caso di minaccia all'incolumità pubblica o di pericolo di crollo, anche in collaborazione con altri Settori del Comune o Enti esterni (Settore Edilizia del Comune, Vigili del fuoco, Sovrintendenza, etc...);
- azioni di prevenzione, contrasto e repressione di illeciti in materia ambientale;
- attività di soccorso a seguito di richieste di soggetti sia pubblici che privati;
- attività di Protezione Civile inerenti alla prevenzione e le situazioni d'emergenza;
- attività di soccorso in pubblici e privati infortuni, nonché di ricerca di persone scomparse;
- interventi emergenziali di Protezione Civile sul territorio nazionale in quanto componente della colonna mobile ANCI;
- rilievo di incidenti stradali, monitoraggio del traffico e dei nodi critici viari;
- attività di prevenzione e contrasto di illeciti in materia di stupefacenti, per l'individuazione e il monitoraggio dei luoghi e dell'attività di spaccio;
- azioni di prevenzione e contrasto al degrado urbano, anche in funzione di prevenzione e di repressione di atti vandalici;
- attività di vigilanza sulla sicurezza e integrità del patrimonio pubblico e privato;
- attività di *safety* e *security* in occasione di eventi pubblici.

ATTESO che la Polizia locale di Bari nell'istanza evidenzia di avvalersi di specifica struttura con dedicata strumentazione tecnica volta a garantire la sicurezza nelle operazioni di volo e di personale in possesso delle abilitazioni come pilota da remoto previste dalla normativa vigente, costantemente aggiornato e specialmente formato;

CONSIDERATO che gli aeromobili per cui è chiesta l'equiparazione ad aeromobile di Stato sono adibiti ad un servizio di Stato di carattere non commerciale ed esclusivo;

CONSIDERATA la necessità di far venir meno l'equiparazione del UAS già richiamato (Phantom 4 Pro V2.0, costruttore: DJI, n. di serie 11UCF8D0A50049, targa ITA-3513008) posto fuori uso dalla Polizia locale di Bari;

VALUTATA la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della richiesta equiparazione ai sensi dell'articolo 746 del Codice della navigazione, a far data dalla ricezione dell'istanza e ferma restando la possibilità di far cessare il riconoscimento nel caso in cui venga meno l'utilizzazione degli aeromobili per le finalità pubbliche sopra evidenziate;

DECRETA

ART. 1

1. È riconosciuta, dal 15 aprile 2025, l'equiparazione ad aeromobile di Stato ai sensi dell'articolo 746 del Codice della navigazione degli aeromobili di cui alla seguente tabella:

<i>Costruttore</i>	<i>Modello</i>	<i>Targa D-FLIGHT</i>	<i>N° di serie</i>
DJI	Mini 2	ITA -1414146	3Q4CHAN3A369R8
DJI	Mini 4 Pro	ITA -1195586	1581F6Z9C249300305XN
DJI	Mavic 3T Enterprise	ITA -1898028	1581F5FJC246100EJY8Z

2. A far data dal 15 aprile 2025 cessa l'equiparazione ai sensi dell'articolo 746 del Codice della navigazione riconosciuta dal decreto direttoriale dell'8 maggio 2023, n. 23, della Direzione generale per gli aeroporti, il trasporto aereo e i servizi satellitari per il seguente velivolo:

<i>Costruttore</i>	<i>Modello</i>	<i>Targa D-FLIGHT</i>	<i>N° di serie</i>
DJI	Phantom 4 Pro V2.0	ITA -3513008	1UCF8D0A50049

3. L'operatore assicura lo svolgimento delle operazioni di volo degli aeromobili di cui al comma 1 garantendo un adeguato livello di sicurezza, nel rispetto delle specifiche regolamentazioni dettate dagli Enti e Istituzioni competenti preposte.

4. L'equiparazione di cui al comma 1 è riconosciuta limitatamente all'effettiva utilizzazione degli stessi aeromobili per il perseguimento delle finalità pubbliche della Polizia locale di Bari evidenziate in premessa.

ART.2

1. L'equiparazione di cui all'articolo 1 cessa di essere riconosciuta al venir meno dell'utilizzazione degli aeromobili stessi per le finalità pubbliche evidenziate in premessa e richiamate all'articolo 1, comma 3.

Il presente decreto è pubblicato nel sito web istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti www.mit.gov.it.

Roma,

Dott. Costantino FIORILLO